

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7043 del 10/12/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Valsamoggia (BO), Via Acquafredda n. 6/2, Loc. Monteveglio, richiesta dalla società COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L. per l'attività di rivendita materiale edile, costruzione edifici e demolizioni fabbricati.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7324 del 10/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno dieci DICEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Valsamoggia (BO), Via Acquafredda n. 6/2, Loc. Monteveglio, richiesta dalla società COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L. per l'attività di rivendita materiale edile, costruzione edifici e demolizioni fabbricati.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 09/08/2024 e acquisita da ARPAE con PG/2024/160356 del 05/09/2024 (**pratica Sinadoc 31616/2024**) dal procuratore della società COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L. (C.F. 03485480366 e P.IVA 03485480366), con sede legale in Comune di Zocca (MO), Via Arenata n. 934, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Acquafredda n. 6/2, Loc. Monteveglio;

RILEVATO CHE lo stabilimento in oggetto deve intendersi originato a seguito della suddivisione in due distinte aree produttive e della separazione delle relative matrici ambientali di uno stabilimento esistente sito in Comune di Valsamoggia, Via Cassola Traversa n. SNC, Loc. Monteveglio e già oggetto di un

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

provvedimento di AUA vigente, per il quale è stata comunicata la modifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 oggetto di separato provvedimento di AUA.

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per il nuovo stabilimento in oggetto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Acquafredda n. 6/2, Loc. Monteveglio che deve intendersi sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica .
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*".
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2024/166744 del 17/09/2024 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Valsamoggia, HERA Spa e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- il SUAP con nota del 22/10/2024, acquisita con PG/2024/190212 del 22/10/2024, trasmetteva ad ARPAE SAC le integrazioni volontarie utili al fine di chiarire con certezza la gestione delle condotte di scarico, trasmesse in data 25/09/2024 dalla società istante al SUAP ed acquisite dallo stesso in data 25/09/2024 al prot.n. 53538;
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2024/198720 del 04/11/2024 comunicava al SUAP l'avvenuta ricezione della documentazione integrativa volontaria della società e provvedeva a specificare ulteriormente ai soggetti competenti (Comune di Valsamoggia, HERA SPA e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) la natura e le caratteristiche dei pareri di competenza attesi.
- il SUAP con nota del 10/01/2025, acquisita con PG/2025/5192 del 13/01/2025, trasmetteva ad ARPAE SAC ulteriori integrazioni volontarie, trasmesse in data 19/12/2024 dalla società istante al SUAP ed acquisite dallo stesso in data 19/12/2024 al prot.n. 68721;
- il SUAP con nota del 17/02/2025, acquisita con PG/2025/30233 del 17/02/2025, trasmetteva ad ARPAE SAC le integrazioni volontarie utili al fine di chiarire con certezza la gestione della matrice rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs 152/2006, trasmesse in data 11/02/2025 dalla società istante al SUAP ed acquisite dallo stesso in data 11/02/2025 al prot.n. 7304;
- il SUAP con nota del 22/02/2025, acquisita con PG/2025/35091 del 24/02/2025, trasmetteva ad ARPAE SAC le integrazioni volontarie utili al fine di chiarire ulteriormente la gestione della matrice rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs 152/2006, trasmesse in data 20/02/2025 dalla società

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

istante al SUAP ed acquisite dallo stesso in data 20/02/2025 al prot.n. 9126;

- il SUAP con nota del 11/06/2025, acquisita con PG/2025/107967 del 16/06/2025, trasmetteva ad ARPAE SAC il parere favorevole di compatibilità urbanistica del Comune di Valsamoggia al rilascio dell'AUA richiesta;
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/128537 del 16/07/2025 richiedeva al Comune di Valsamoggia di precisare se il parere favorevole espresso in data 11/06/2025 fosse comprensivo della valutazione di compatibilità con riguardo agli Strumenti Pianificatori sovraordinati (P.T.A., P.S.A.I., P.G.R.A.) che deve intendersi inderogabile ai fini dell'attivazione della nuova attività di recupero rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs 152/2006 presso lo stabilimento oggetto di AUA;
- il SUAP con nota del 04/11/2025, acquisita con PG/2025/198873 del 07/11/2025, trasmetteva ad ARPAE SAC le integrazioni volontarie trasmesse dalla società istante al SUAP in data 04/11/2025 ed acquisite dallo stesso in pari data al prot.n. 63401, con le quali la Società comunicava la rinuncia allo svolgimento presso lo stabilimento dell'attività di recupero rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs 152/2006;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Parere per la matrice scarichi industriali in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2024/225288 del 12/12/2024);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice scarichi di acque di dilavamento in acque superficiali (PG/2024/233196 del 24/12/2024);
- Parere di compatibilità urbanistico-edilizia del Comune di Valsamoggia (PG/2025/107967 del 16/06/2025);
- Conferma, a seguito della rinuncia del richiedente, del precedente Parere di compatibilità urbanistico-edilizia del Comune di Valsamoggia (PG/2025/205190 del 19/11/2025);
- Parere per la matrice scarichi industriali in pubblica fognatura, ed impatto acustico del Comune di Valsamoggia (PG/2025/217013 del 09/12/2025);

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per la matrice di impatto acustico;

CONSIDERATO che a seguito della nota della società istante, agli atti di ARPAE SAC con PG/2025/198873 del 07/11/2025, con la quale comunicava di rinunciare alla richiesta di essere autorizzata in AUA all'attività denominata "*Messa in riserva – R 13*" di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs 152/2006, optando per un attività di "*Deposito temporaneo prima della raccolta*", da svolgersi nel medesimo stabilimento e nel rispetto di quanto stabilito dall'art.185-bis del D.Lgs. 152/2006 che non prevede, per lo svolgimento di detta attività, il rilascio di nessun atto autorizzativo;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in

base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 247,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 221,00
- Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L., per l'esercizio dell'attività di rivendita materiale edile, costruzione edifici e demolizioni fabbricati svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L. (C.F. 03485480366 e P.IVA 03485480366) nella

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Valsamoggia, Via Acquafredda n. 6/2, Loc. Monteveglio, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali"* di competenza del Comune di Valsamoggia con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Valsamoggia con richiamo alla dichiarazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Valsamoggia e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.